

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 39-1859

Riconoscimento codice di esenzione L99 per il personale dei corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco per gli infortuni incorsi in orario di lavoro che comportino la fruizione di prestazioni erogate da strutture di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e classificate in uscita con codice colore "bianco".

A relazione dell'Assessore Icardi:

La Legge 27/12/2006, n. 296 recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (cosiddetta legge finanziaria 2007), pubblicata nella G.U. del 27/12/2006, n. 299, S.O., all'art. 1 comma 796, lett. p), ha stabilito che *"Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle Regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati"*.

Il D.L. 25/06/2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, al semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", pubblicato nella G.U. del 25/06/2008, n. 147, S.O., all'art. 61, comma 19, ha previsto che *"per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo"*.

Ad innovare la materia è intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111 (cosiddetta manovra finanziaria), pubblicata sulla G.U. n. 163 del 16/07/2011, il quale ha previsto, ex art.17 comma 6, che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

La nota prot.15321/29 del 28/12/2006 avente per oggetto "Legge finanziaria 2007" a firma del Direttore Regionale Sanità attestava che a decorrere del 1° gennaio 2007 gli assistiti che usufruiscono di prestazioni in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero la cui condizione all'atto della dimissione viene codificata come codice bianco sono tenuti al pagamento di una quota fissa di 25 Euro.

Attualmente in Regione Piemonte il medico del Pronto Soccorso, all'atto della chiusura dell'accesso assegna il "codice colore": gli accessi classificati in uscita come "codice bianco" sono assoggettati al pagamento della quota fissa omnicomprensiva dell'accesso e delle prestazioni erogate (cd. ticket).

Il D.M. 01/02/1991, art. 6, comma 2 lettera c) prevede che gli infortunati sul lavoro o i soggetti affetti da malattie professionali siano esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del T.U 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non si applicano al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia, così come sancito dall'art. 12 bis

del D.L. 11/2009. Pertanto dalla tutela INAIL risulta escluso il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Per la normativa così come riportata, pertanto, l'appartenente alle Forze dell'Ordine che si reca al pronto soccorso a causa di infortunio sul lavoro (escluso trauma e/o avvelenamento acuto) ha diritto all'erogazione gratuita delle cure solo se l'accesso è seguito da ricovero oppure è classificato in codice verde o giallo: nel caso di accesso con codice bianco l'appartenente alle Forze dell'Ordine è tenuto al pagamento della quota di 25,00€.

Pertanto si palesa l'opportunità di operare una precisazione con specifico riferimento all'assoggettabilità alla compartecipazione alla spesa delle prestazioni di Pronto Soccorso per infortunio sul lavoro, da parte di soggetti appartenenti ai corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, esitati in codice bianco alla dimissione.

Considerato che i predetti soggetti, a causa dei rischi intrinseci allo svolgimento della loro professione, si trovano spesso a rischiare la vita e la propria incolumità per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, si ritiene necessario esentare dal pagamento della quota di 25 €. per i codici bianchi in uscita tale categoria di assistiti per gli infortuni che intercorrono in orario di lavoro parimenti ai soggetti che godono della copertura INAIL.

Preso atto che alcune Regioni hanno già stabilito che le prestazioni erogate a seguito di accesso al pronto soccorso dei soggetti di cui sopra a seguito di infortunio sul lavoro poi dimessi dal pronto soccorso con codice colore "bianco" non siano assoggettate al pagamento della quota fissa omnicomprendiva dell'accesso e delle prestazioni erogate (cd. ticket).

Ritenuto opportuno:

- di stabilire che a far data dal 01/09/2020 venga riconosciuto il nuovo codice di esenzione L99 per il personale dei corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco per gli infortuni che intercorrono in orario di lavoro che comportino la fruizione di prestazioni erogate da strutture di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e classificate in uscita con codice colore "bianco";
- di dare atto che a seguito del riconoscimento di detto codice di esenzione è stimato un mancato introito per il SSR di 200.000,00 Euro su base annua (stimato un mancato introito di 67.000,00 Euro per l'anno 2020);
- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento troveranno copertura nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali stanziare nella Missione 13- Programma I del bilancio regionale.

Vista la L.R. 8/2020 "Bilancio di previsione 2020-2022".

Visto il T.U 1124/65.

Visto il D.M. 01/02/1991.

Vista la L. n. 296 del 27/12/2006.

Vista la D.G.R. n. 48-8609 del 14.04.2008.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di stabilire che a far data dal 01/09/2020 venga riconosciuto il nuovo codice di esenzione L99 per il personale dai corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco per gli infortuni che intercorrono in orario di lavoro che comportino la fruizione di prestazioni erogate da strutture di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e classificate in uscita con codice colore "bianco";

- di dare atto che a seguito del riconoscimento di detto codice di esenzione è stimato un mancato introito per il SSR di 200.000,00 Euro su base annua (stimato un mancato introito di 67.000,00 Euro per l'anno 2020);
- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento troveranno copertura nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali stanziare nella Missione 13- Programma I del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURP.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)